



“Pensioni e contributi” Occhio agli errori!

Editoriale

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC

Cari lettori, come vedete il nostro giornale cambia un po' nella grafica ma rimane fedele all'ispirazione originaria: strumento di informazione dedicata ai cittadini sui diritti sociali. Il giornale porta nel nome lo scopo fondamentale della missione del Patronato INAC, che informa, assiste, tutela e difende i cittadini nel conseguimento dei diritti garantiti dalle leggi e dalla Costituzione. Diritti rilevanti per la vita di milioni di persone spesso negati, perché vi è oggi una visione politica ed economica sbagliata, che punta a ridurre la spesa per la previdenza ed il welfare, dirottando altrove le risorse sottrae quasi sempre ai pensionati ed ai cittadini più deboli. Accade però, che tantissimi diritti sociali non sono conosciuti dai cittadini e anche per questa ragione vengono, seppur indirettamente, negati. In questo numero ci occupiamo tra l'altro di quanto è importante verificare se vi sono errori nelle pensioni già liquidate e nei contributi accreditati. Mutuando un po' un famoso aforisma di Luigi Einaudi, potremmo dire che è importante per noi far conoscere per consolidare i diritti sociali acquisiti e conquistarne di nuovi. Il Patronato INAC ha una

Continua a pagina 2

Conti che non tornano e versamenti mancanti: amare e frequenti sorprese, nelle pensioni degli agricoltori, dei dipendenti e degli artigiani. Le cause? Errori dell'Amministrazione e cittadini poco informati. Ad esempio, ricordiamo come la Legge 335/95 ha ristretto drasticamente i termini di prescrizione per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. Attualmente i contributi

Continua a pagina 2

Pensione in regime di cumulo

Il riscatto deve essere pagato per avere la pensione

Per poter essere utilizzati i contributi oggetto di riscatto al fine di ottenere la pensione in cumulo (anche per Quota 100), l'onere del riscatto deve essere interamente pagato. In caso di rateizzazione, il lavoratore che vuole andare in pensione con il cumulo contributivo o con la totalizzazione, dovrà versare il residuo del dovuto in unica soluzione. In caso contrario, l'Inps valuterà solo il periodo contributivo. Il versamento del residuo dovuto in seguito

Continua a pagina 2

Seminare la qualità sociale



Tra le materie scolastiche torna l'Educazione Civica

CORRADO FRANCI
Direttore Responsabile

Con voto unanime del Parlamento è stata recentemente reintrodotta tra le materie scolastiche obbligatorie, l'Educazione Civica. Previste trentatré ore ad anno scolastico, durante le quali, nelle scuole primarie e secondarie, si dovranno studiare temi legati al rispetto dei beni pubblici, alla sicurezza stradale e sui luoghi di lavoro, dello spreco alimentare, ecc. Le ore indicate potrebbero sembrare poche ma trattandosi di un investimento sui giovani sono comunque molto importanti. Ho già avuto occasione di scrivere su Diritti Sociali, su alcuni dei temi e comportamenti, a volte poco civili, sui quali possiamo e dobbiamo migliorare, per rispetto verso l'ambiente e verso i nostri figli e

Continua a pagina 2

DIRITTI SOCIALI Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: **Diritti Sociali** e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

Riscatto della laurea agevolato

Continua a pagina 2

Pensione per le casalinghe

Cosa fare per una pensione dignitosa

Continua a pagina 2

Dichiarazione dei redditi

Nuova guida dell'Agenzia delle entrate

Seppure con un clamoroso ritardo, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la consueta circolare guida con le istruzioni per la redazione e la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti dalle persone fisiche nel 2018. Negli anni scorsi la circolare guida è stata pubblicata nel mese di aprile. Il ritardo potrà

Continua a pagina 4

VUOI RICEVERE DIRITTI SOCIALI IN FORMATO ELETTRONICO?

INVIACI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO **DIRITTSOCIALI@CIA.IT** SCRIVI NELL'OGGETTO **“DIRITTI SOCIALI”** E LA SIGLA **AUTOMOBILISTICA DELLA TUA PROVINCIA.** (AD ESEMPIO, **DIRITTSOCIALI MI**), **OLTRE AL TUO NOME E COGNOME**

Segue dalla prima pagina

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC

lunga storia, il prossimo anno celebrerà i cinquanta anni dal riconoscimento ministeriale ed è molto cresciuto nel Paese. La forza del nostro Patronato è rappresentata dalla grande comunità di operatori, collaboratori, consulenti medici e legali e dirigenti, disseminata sull'intero territorio nazionale. Questo patrimonio di persone competenti, animate da tanta passione, insieme a diritti sociali, costituiscono la cifra del nostro impegno per lo sviluppo sociale dell'Italia.

Il riscatto di laurea agevolato e la cosiddetta pace contributiva, sono due disposizioni recentemente introdotte dal Parlamento. Sono state oggetto di intense discussioni ed hanno subito importanti modifiche nel corso della conversione in legge del provvedimento iniziale, suscitando grande interesse ed alcuni equivoci. Il riscatto della laurea è un istituto che esiste da tempo e la nuova forma prende il nome di "riscatto agevolato", in quanto prevede il pagamento di un onere molto vantaggioso rispetto

alla versione ordinaria, comunque possibile. Indipendentemente dal reddito complessivo dell'interessato, il costo per un anno di riscatto è pari a € 5.239,74, rateizzabili fino a 10 anni e deducibile in dichiarazione dei redditi. Con la forma agevolata è possibile riscattare solo periodi di studio che si collocano successivamente al primo gennaio 1996. Chi ha presentato la domanda in modalità ordinaria, se non ha ancora iniziato il pagamento, può ritirarla e presentarne una nuova. Se ha già iniziato il pagamento può inter-

romperlo, ottenere l'accreditamento dei contributi per i periodi già versati e presentare una nuova domanda con il sistema agevolato. La pace contributiva può essere sfruttata, in via sperimentale per il periodo 2019/2021, dai lavoratori che non hanno contributi accreditati prima del primo gennaio 2016 e non sono titolari di pensione diretta. Se rispondono agli appena citati requisiti, possono riscattare a condizioni agevolate i periodi scoperti da contributi, fino ad un massimo di 5 anni anche non continuativi. I periodi

riscattabili si devono collocare tra l'anno del primo contributo accreditato (dopo il 1995) ed il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore della norma. Non devono poi essere soggetti ad obbligo di versamento contributivo o coperti da contribuzione figurativa. L'onere dovuto può essere rateizzato fino a 120 rate mensili, senza applicazione di interessi ed è detraibile in dichiarazione dei redditi nella misura del 50% in cinque anni. Le due misure sopra descritte sono cumulabili.

ALESSANDRA FACCENNA

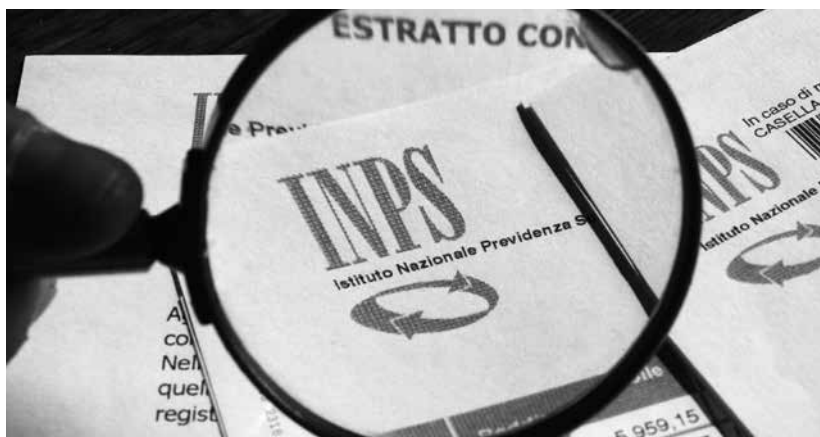
Segue dalla prima pagina

“Pensioni e contributi”

verificare per tempo la propria posizione contributiva

si prescrivono e non possono essere versati, entro cinque anni. Rimane la prescrizione decennale solo in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La prescrizione contributiva inizia dalla scadenza del termine fissato per il versamento della contribuzione dovuta e non in relazione al periodo di competenza. Ai fini dell'interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l'Inps invii al datore di lavoro un atto interruttivo. I contributi prescritti potranno essere oggetto di riscatto.

GC



Segue dalla prima pagina

Seminare la qualità sociale

CORRADO FRANCI
Direttore Responsabile

nipoti che lo abiteranno dopo di noi. Dai rifiuti abbandonati ovunque, alle deiezioni del miglior amico dell'uomo lasciate sui marciapiedi, alle cicche di sigaretta disperse senza ritegno, alle scorrettezze alla guida, la sicurezza disattesa nei luoghi di lavoro e lo spreco alimentare. Può la scuola influire positivamente su certi comportamenti? Ad avviso di scrive, certamente sì! Sono da sempre convinto che è molto difficile cambiare i comportamenti di noi adulti e che solo investendo sulla crescita culturale dei bambini, più propensi di noi a comprendere ed acquisire concetti innovativi, si può pre-

parare un futuro migliore migliorando il presente. Quando un bambino diventa la nostra coscienza critica e ci ricorda che stiamo sbagliando comportamento, diventiamo più sensibili ed attenti. Per questo, se vogliamo lasciare alle future generazioni la terra ancora ospitale, diminuire l'inquinamento e conservare le risorse preziose che ci offre, cambiare in meglio l'etica civile e sociale è indispensabile! Una goccia nel mare può fare la differenza! Anche questi temi, fanno parte dei Diritti Sociali che il Patronato INAC da sempre tutela ed allora, ben tornata Educazione Civica!!!

Segue dalla prima pagina

Pensione in regime di cumulo

alla rateizzazione non è necessario se il lavoratore richiede una pensione "ordinaria", anticipata o di vecchiaia. In questo caso infatti, il pagamento rateale del riscatto può essere addebitato sulla pensione. È evidente quindi, che l'interessato dovrà provvedere per tempo ad effettuare un'attenta valutazione della reale convenienza (e possibilità) ad andare in pensione con il cumulo contributivo o la totalizzazione. L'importo dovuto

per il riscatto talvolta è molto alto, per cui, stante la novità in commento, l'interessato dovrà avere una corrispondente liquidità necessaria a coprire quanto dovuto e dovrà contestualmente valutare anche la conseguenza economica dell'anticipo della pensione. Il Patronato INAC è a disposizione per assistere gratuitamente gli interessati. corrispondente all'importo versato.

DZ

L'incidenza della contribuzione figurativa sulla pensione

Quando un lavoratore si avvicina all'età pensionabile, la preoccupazione di quale sarà l'importo si fa pressante. In molti casi la carriera lavorativa è frammentata e spesso composta anche da periodi di contribuzione figurativa (disoccupazione, maternità, malattia, servizio militare, ecc...). Quale impatto hanno tali periodi sull'importo della pensione? Nella maggior parte dei casi la contribuzione figurativa viene accreditata a titolo gratuito, su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro. Se i periodi di contribuzione figurativa si concretizzano durante la vigenza del contratto di lavoro (vedi ad esempio la malattia),

la valorizzazione ai fini pensionistici di tali periodi avviene prendendo in considerazione la retribuzione effettiva dell'anno. Se il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione nel medesimo anno, la valorizzazione dei periodi



figurativi avviene tenendo di conto quanto percepito nell'anno precedente. Per i periodi antecedenti all'assunzione, per esempio per il periodo di servizio

militare o per una maternità, la retribuzione di riferimento è quella successiva all'evento. La contribuzione figurativa derivante da periodi di disoccupazione indennizzata (NASPI) viene valorizzata prendendola come riferimento le retribuzioni degli ultimi quattro anni. Se per effetto delle determinazioni sopra sinteticamente riassunte, i periodi di contribuzione figurativa vengono valorizzati ad un importo più basso rispetto a quanto avrebbero "pesato" se effettivamente lavorati, il lavoratore può integrarli presentando domanda di riscatto o di versamento di contributi volontari.

DZ

Pensione per le casalinghe

Segue dalla prima pagina

L'impegno nelle attività di cura della famiglia ha da tempo trovato la possibilità di far conseguire all'interessato una pensione dignitosa. Nell'apposito Fondo previdenziale Inps possono iscriversi donne e uomini che svolgono l'attività, non retribuita, di cura del proprio nucleo familiare. Contribuendo al Fondo, le casalinghe potranno ottenere la pensione di vecchiaia o di inabilità. La pensione di vecchiaia spetta al compimento di 57 anni di età, a condizione che l'interessata abbia almeno 60 mesi di contributi. Ulteriore condizione, difficile da raggiungere con solo 60 mesi di contributi, è che l'importo della pensione non sia inferiore a € 549,60 per 13 mensilità. Al compimento del 65° anno di età, la pensione viene comunque liquidata a prescindere dall'importo in pagamento. La pensione di inabilità è soggetta ad un'accertata condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al lavoro, a condizione che abbiano accreditati almeno 60 mesi di contributi. L'importo della pensione viene determinato con il sistema interamente contributivo, da qui la difficoltà di raggiungere l'importo minimo richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 57° anno di età. I contributi non possono essere oggetto di cumulo, ricongiunzione o totalizzazione (vedi articolo in questa pagina). L'iscrizione

al Fondo è concessa alle persone di età compresa tra 16 e 65 anni, che svolgono attività non retribuita di cura della propria famiglia e non sono al contempo dipendenti a tempo pieno, autonomi o già pensionati. L'attività non viene considerata "lavoro dipendente", per cui non sono necessari altri adempimenti. L'iscrizione avviene dal primo giorno del mese di iscrizione e rimane attiva anche in assenza di versamenti di contributi. L'importo minimo da versare per vedersi accreditato un mese di contributi, è di € 25,82. Dato che, come sopra detto, l'importo della pensione viene determinato con il sistema contributivo, con il versamento minimo l'importo della pensione sarà misero. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini postali che l'Inps invia agli iscritti e l'onere è deducibile in dichiarazione dei redditi, alternativamente per l'intestatario o per l'eventuale coniuge di cui è fiscalmente a carico. All'iscrizione al Fondo si accompagna l'obbligo di versamento dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa tutela è obbligatoria per i soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni che svolgono esclusivamente attività domestica a titolo gratuito per il proprio nucleo familiare.

CL

Quota 100

Disoccupazione e malattia con utilità residuale

Per ottenere la pensione con Quota 100, sono necessari almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non tutti i contributi però hanno la stessa utilità. Per il requisito contributivo dei 38 anni sono utili tutti i contributi, effettivi e figurativi per malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti ma al contempo sono necessari almeno 35 anni di contributi di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore che ha accreditati 38 anni di contributi ma che nella sua vita lavorativa ha

percepito l'indennità di disoccupazione per quattro anni, non potrà ottenere la pensione con Quota 100, perché i contributi di lavoro effettivo sono "solo" 34. Per rispettare il requisito di almeno 35 anni di contributi da lavoro effettivo, l'interessato può utilizzare i contributi versati presso diverse gestioni assicurative, così come disposto dalla disciplina del cumulo contributivo.

CL

Quota 100

Cosa cambia per chi percepisce la Naspi

Cosa succede se durante la riscossione dell'indennità di disoccupazione NASPI, il contribuente matura il diritto alla pensione anticipata con Quota100? Nell'attesa dei necessari chiarimenti che dovranno essere forniti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps, occorre precisare che l'indennità dovrebbe decadere in favore del trattamento di pensione. Le norme che disciplinano la Naspi, in vigore dal 2015, individuano tra le cause di decadenza dall'indennità, il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata. Ricordiamo che per ottenere la

pensione di vecchiaia sono necessari 67 anni di età e 20 anni di contributi, per l'anticipata, a prescindere dall'età, sono necessari almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Quanto sopra riportato potrebbe quindi essere applicato, per similitudine (e non solo!), anche a coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione in Quota100, anche se non ne hanno fatto richiesta. La conseguenza dell'applicazione estensiva della disciplina ordinaria anche al sistema pensionistico con Quota100, trattandosi di una forma di pensione

anticipata rispetto alla vecchiaia, comporterebbe per l'interessato l'interruzione dell'erogazione dell'indennità e la richiesta di restituzione di quanto eventualmente percepito successivamente. Su quest'ultimo aspetto si renderà necessario un ulteriore chiarimento da parte del Ministero, dal momento che la decadenza non dovrebbe operare dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (62 anni di età e 38 anni di contributi) ma dalla decorrenza della pensione.

CL

Pensioni, il licenziamento deve essere effettivo

Bleffare può costare molto caro! La simulazione del licenziamento con riassunzione non risponde ai dettati normativi: per andare in pensione anticipata il licenziamento deve essere effettivo. Questo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, che accogliendo un ricorso dell'Inps, ha censurato la riassunzione presso lo stesso datore di lavoro del lavoratore dopo il pensionamento. Come certamente il lettore saprà, per ottenere la pensione anticipata, così come la ex pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia, il lavoratore dipendente deve licenziarsi. Dopo il pensionamento può certamente riprendere a lavorare, anche dal

giorno immediatamente successivo ma farlo con il medesimo datore di lavoro, alle condizioni precedenti e per svolgere le mansioni svolte fino al licenziamento, certamente no! Ed ecco che se uno zelante funzionario dell'Inps se ne accorge e contesta la simulazione del licenziamento, finalizzato all'unico scopo di ottenere la pensione, può revocare la pensione e la Cassazione gli dà ragione. Attenzione quindi: l'assunzione dopo il pensionamento può essere effettuata anche dall'ex datore di lavoro ma se non altro, per impegnare il pensionato in altra mansione.

CT

Quota 100

Torna il divieto di cumulo con i redditi da lavoro

Nulla di nuovo per il divieto di lavorare dopo la pensione in Quota 100. Il decreto che ha istituito questa forma di pensione anticipata ha stabilito l'incumulabilità, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Unica eccezione i redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro annui. Un lavoratore che decide di andare in pensione con Quota 100, quindi con 62 anni di età e 38 anni di contributi, non potrà lavorare e quindi produrre un ulteriore reddito per almeno cinque anni, oltre all'eventuale ulteriore incremento anagrafico a partire dal 2021. Con una recente circolare l'Inps ha specificato che in caso di svolgimento di lavoro dipendente o autonomo con produzione di reddito, la pensione Quota 100 viene sospesa dal primo gennaio dell'anno di riferimento o dalla decorrenza se successiva. Anche se l'Istituto non l'ha specificato, non possiamo che immaginare

il ripristino della pensione dall'anno successivo a quello in cui l'interessato ha avuto il reddito da lavoro. Non vi sono limiti: qualsiasi reddito prodotto, anche di minimo importo, determina la sospensione della pensione. L'obbligo di dichiarare il possesso di redditi rilevanti ai fini della cumulabilità in commento resta in capo al pensionato, un'autodenuncia quindi! L'Istituto ha ben precisato cosa si deve intendere per lavoro autonomo occasionale ma non si è espresso in merito alle prestazioni occasionali, quelle cioè prestate attraverso il libretto di famiglia o il contratto di prestazione occasionale. Rimangono ancora disattese una serie di problematiche e casistiche sul cumulo, prima fra tutte quella che interessa gli autonomi in generale ed in particolare i coltivatori diretti. A questi lavoratori al momento è preclusa la possibilità di andare in pensione con Quota 100.

ROMOLO ESPOSITO

Quota100

Lavoratori agricoli dipendenti: La pensione contributiva

L'Inps ha finalmente fornito alcuni chiarimenti circa i criteri da adottare per determinare la quota di pensione con il sistema contributivo per il lavoratore che ha contributi accreditati quale "agricolo". L'Istituto ha inoltre ribadito le condizioni richieste per esercitare l'opzione al sistema contributivo previsto dalla legge 335/95. Per determinare la quota di pensione con il sistema contributivo, ovvero la quota di pensione riferita all'anzianità accumulata a partire dal 2011, o dal 1996 se il lavoratore ha meno di 18 anni di contributi accreditati a tutto il 1995, si tiene conto esclusivamente dei contributi versati. A nulla rileva la retribuzione pensionabile e l'anzianità contributiva. Per calcolare la base imponibile annua degli operai agricoli a tempo indeterminato, si deve fare riferimento alla retribuzione effettiva. Per gli operai agricoli a tempo determinato invece, va prioritariamente identificata la collocazione temporale dei periodi di lavoro interessati. Per i periodi anteriori al 1998 il dato coincide con il salario medio convenzionale annualmente stabilito con decreto ministeriale e relativo all'anno prece-

dente. Per i periodi dal 1998 al 2005, si deve fare riferimento alla retribuzione contrattuale, oppure al salario medio convenzionale stabilito con decreto per l'anno 1996, riferito alle retribuzioni rilevate nell'anno 1995 se più alto. Per i periodi dal 2006, il riferimento è la retribuzione effettiva, oppure il minimale stabilito per legge. L'Inps poi chiarisce la modalità con la quale si determina il montante medio settimanale nel cosiddetto "decennio di riferimento" antecedente al 1996 e la ponderazione delle giornate che si collocano antecedentemente a tale decennio. Si tratta dei due parametri che consentono di individuare il montante contributivo al 31/12/1995, necessario per il calcolo della pensione. Per optare per il sistema contributivo occorrono 15 anni di contributi, di cui almeno cinque collocati dopo il 1995. Valgono tutti i contributi accreditati: effettivi, figurativi, volontari e da riscatto, sia come dipendenti che come autonomi, purché non sovrapposti.

ROMOLO ESPOSITO

Pensioni, privi di effetti i contributi versati oltre il massimale

Con una recente circolare l'Inps illustra le modalità da utilizzare per recuperare i contributi versati sulle quote di reddito eccedente il massimale annualmente fissato. La riforma Dini ha introdotto il regime contributivo per i lavoratori che prima del 1996 non avevano contributi accreditati. Questo regime dispone che i contributi eventualmente versati sulle retribuzioni eccedenti un massimale fissato annualmente (per il 2019 pari a € 102.546),

non sono dovuti e non hanno effetti per la futura pensione del dipendente. I datori di lavoro che si trovano in tale circostanza, possono chiedere il rimborso all'Inps nei limiti della prescrizione decennale. Trascorso tale termine, i contributi rimangono nelle casse Inps. Poiché si parla di regime contributivo, la casistica riguarda i datori di lavoro i cui dipendenti hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, oppure che hanno un'anzianità contributiva al 31/12/1995,

inferiore a 18 anni, oppure ancora, hanno scelto la pensione con il calcolo del sistema contributivo. La verifica dell'eventuale superamento del massimale deve essere fatta considerando tutti i rapporti di lavoro che il lavoratore ha avuto nello stesso anno. Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve presentare all'Inps una specifica richiesta. Con la circolare in commento, l'Inps consiglia al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una dichiarazione che specifichi il regime previdenziale da applicare e questo sia in occasione dell'istituzione del rapporto di lavoro, che successivamente se intervengono variazioni. Il rimborso può essere ottenuto in due modi diversi a seconda che i versamenti non dovuti si collocano prima o dopo l'introduzione del sistema Uniemens. Nel primo caso è necessario presentare un'istanza con l'indicazione per ogni lavoratore, dell'anno in cui si è superata la retribuzione eccedente il massimale ed i contributi versati, nel secondo caso deve essere utilizzata la procedura di regolarizzazione.

ROMOLO ESPOSITO

Indennizzo ai commercianti

Il sostegno economico a chi cessa l'attività...

Con una recente circolare l'Inps disciplina la rinnovata (e stabilizzata) disposizione, che consente ai commercianti che cessano definitivamente l'attività, di percepire un indennizzo di accompagnamento all'età pensionabile. L'indennizzo è a costo zero per la collettività, dato che sono i commercianti che rimangono iscritti a sostenerlo, con un aggravio dello 0,09% sui contributi. Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda deve:

- avere compiuto 62 anni di età, se uomo, 57 anni se donna;
- essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per non meno di 5 anni, anche non continuativi, quale titolare o coadiutore nella gestione speciale commercianti Inps;
- aver cessato definitivamente l'attività commerciale con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese o dal Rea per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- aver consegnato al Comune la licenza o l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Il provvedimento non ha effetti retroattivi, per cui la cessazione dell'attività deve essere avvenuta dal 1° gennaio 2019. Non si deve trattare di cessione o trasferimento a terzi anche parziale (cessione di ramo d'azienda o di partecipazioni societarie, donazione, ecc.). L'indennizzo decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni) anche se il titolare non ha a quella data, il requisito contributivo per il pensionamento (20 anni) ed a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione. L'indennizzo è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti ad esempio con la pensione Quota100 e la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne). Pena la decadenza dal diritto, l'indennizzo è incumulabile con qualunque attività lavorativa (dipendente ed autonoma) già al momento della domanda e successivamente alla liquidazione dell'indennizzo.

CL

...I beneficiari e gli esclusi

Possono beneficiare dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale (vedi articolo precedente) i titolari dell'impresa, anche se costituita in forma societaria o coadiutori di:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Rientrano tra i beneficiari anche gli agenti e rappresentanti di commercio. Sono invece esclusi gli esercenti attività commerciali all'ingrosso, a meno tale attività non sia svolta congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio. Esclusi gli esercenti attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati: commercio elettronico, vendita a domicilio dei consumatori, vendita per corrispondenza o tramite televisione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali), esercenti attività di intermediazione (procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari).

CF

ERRATA CORRIGE

Nell'articolo "Opzione donna" "Riaperti i termini per il pensionamento anticipato", pubblicato a pagina 3 del numero 1/2019, abbiamo commesso un errore in merito ai termini di decorrenza della pensione. Le lavoratrici potranno considerarsi "pensionate" dopo 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti e non, come riportato, dalla presentazione della domanda.

Ce ne scusiamo con i lettori.



Modello 730 con errori

Rimediare è sempre possibile...o quasi!

Chi fa sbaglia, recita un antico detto e sbagliare qualcosa nella dichiarazione dei redditi nel complesso mondo normativo italiano, è quanto mai facile! Il fisco consente di rimediare agli errori, anche se sostanziali, a condizione però che il contribuente si ravveda in tempo. Se il contribuente non si “avventura” a presentare la sua dichiarazione dei redditi con il modello precompilato, deve obbligatoriamente rivolgersi ad un Caf, quale il Caf Cia Srl. La presentazione del modello 730 scade il 23 luglio sia che il contribuente presenti autonomamente il precompilato, che il modello ordinario tramite un Caf. La presentazione del modello Redditi Persone Fisiche scade il primo luglio se presentato tramite le Poste, il 30 settembre (salvo possibili proroghe al 30 novembre), se presentato direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Il contribuente che si accorge di aver

presentato il modello 730 in modo errato ha diverse possibilità per correggerlo:

- entro il 20 giugno può annullarlo e presentare una nuova dichiarazione;
- entro il 25 ottobre può presentare tramite il Caf Cia Srl un modello integrativo a condizione che comporti un maggior credito per il contribuente;
- entro il 30 settembre può presentare anche tramite un intermediario abilitato un modello Redditi (ex Unico), se dalla correzione/integrazione emerge un maggior debito.

Se ricorre il caso di cui al punto c), il contribuente dovrà ravvedere il versamento delle maggiori imposte versando nei termini l'imposta dovuta e le sanzioni in misura ridotta.

CT

Dichiarazione dei redditi 2019

I documenti da conservare

Con una recente circolare l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire, tra le altre cose, indicazioni circa i documenti da conservare dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello 730 ed i documenti correlati devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate, il termine decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione in cui è esposta la rata. In caso di controllo, potranno essere richiesti solo i documenti indicati

MB

Spese per l'asilo nido

Per il fisco l'età non conta

Per le spese sostenute per il pagamento delle rette inerenti la frequenza di asili nido, i genitori dei bambini possono recuperare in dichiarazione dei redditi la detrazione dall'Irpef del 19%. I bambini devono essere ammessi e frequentare asili nido sia pubblici che privati. L'età del bambino non è un criterio richiesto dalla norma. La detrazione spetta per le spese sostenute nell'anno fisco-

1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”).

Negli altri casi è necessario verificare l'analogia dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, a quelle degli asili nido, oltre che la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. La detrazione è alternativa al contributo erogato dall'Inps per le medesime finalità, anche nell'ipotesi in cui interessi nuclei familiari con presenza di bambini affetti da gravi patologie croniche. Per questi ultimi infatti, la norma dispone un intervento di importo identico al primo, per supportare l'assistenza presso il domicilio del bambino. L'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a € 632 per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido, ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto. L'importo comprende anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352 con il codice 33). Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 e rimborsate nel medesimo anno.

MB



le a prescindere dall'anno scolastico a cui si riferiscono. Sono detraibili le spese sostenute anche per:

- la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera”, in quanto assolvono alla medesima funzione degli asili nido;
- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del

Segue dalla prima pagina

Dichiarazione dei redditi

Nuova guida dell'Agenzia delle entrate

avere effetti non irrilevanti per i contribuenti. Ad oggi infatti, molti di questi hanno già inviato il modello 730, così come molti Caf hanno già lavorato buona parte delle dichiarazioni loro affidate. Ricordiamo al lettore che se intende annullare la dichiarazione già presentata, potrà farlo entro il 20 giugno. Dal giorno successivo per correggere la dichiarazione, dovrà presentare una nuova dichiarazione, rettificativa di quella originaria. Con il

documento in commento l'Agenzia fornisce importanti chiarimenti, soprattutto in merito alle nuove detrazioni e deduzioni fiscali introdotte a valere dal 2018. In queste pagine diamo conto degli aspetti più rilevanti, rimandando i lettori a rivolgersi ai nostri uffici per gli approfondimenti del caso.

MB

TIPOLOGIA ONERE DETRAIBILE/RIGO MOD. 730	SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE
Spese sanitarie (E1, E3)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese sanitarie per patologie esenti (E2)	Nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Interessi passivi (E7)	Nell'interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)
Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8- 9 - 10 - 11)	Nell'interesse proprio
Spese istruzione (Righi E8-E10 codice 12-13)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese funebri (Righi E8-E10 codice 14)	Nell'interesse proprio, a prescindere dal soggetto a cui sono riferite
Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8-E10 codice 15)	Nell'interesse proprio o di familiari anche non a carico
Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10 codice 16)	Nell'interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni)
Spese per intermediazione immobiliare Altri oneri (righi E8-E10 codice 17)	Nell'interesse proprio
Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede. Altri oneri (righi E8-E10 codice 18)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e codice 99)	Nell'interesse proprio
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Altri oneri (righi E8-E10 codice 31)	Nell'interesse proprio
Contributi per riscatto laurea. Altri oneri (righi E8-E10 codice 32)	Nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico
Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Altri oneri (righi E8-E10 codice 33)	Nell'interesse dei figli fiscalmente a carico
Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36-38-39)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Altri oneri (righi E8-E10 codice 40)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Erogazioni liberali alle Onlus, APS ed ai Partiti politici (Righi E8-E10 codici 61-62-71-76)	Nell'interesse proprio
Assicurazione per rischio di eventi calamitosi. Altri oneri (righi E8-E10 codice 43)	Nell'interesse proprio
Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Altri oneri (righi E8-E10 codice 44)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per canoni di leasing (Rigo E14)	Nell'interesse proprio

Fonte Agenzia delle entrate

ICI ed IMU

Se il fabbricato non è ultimato, rileva l'area

La nozione di fabbricato ai fini ICI, rispetto all'area su cui Lesso insiste, è unitaria: una volta che l'area edificabile è comunque utilizzata, la base imponibile ai fini dell'Imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione, per l'applicazione dell'Imposta sul fabbricato di nuova costruzione. La norma rimanda a due criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, quella di utilizzazione. Ai fini ICI quindi, il fabbricato per essere soggetto ad imposta

deve essere ultimato e utilizzabile. In caso di intervento di recupero su fabbricati già esistenti, la base imponibile è il valore dell'area, senza tenere di conto quello del fabbricato oggetto dell'intervento, fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato viene utilizzato.

CT

Circolare 13 dell'Agenzia delle entrate

Le istruzioni (in ritardo!) per la dichiarazione dei redditi 2019

La circolare con le istruzioni per la corretta redazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ha finalmente visto la luce. L'Agenzia ha semplicemente aggiornato il testo della circolare pubblicata l'anno scorso, integrandolo con le novità normative ed interpretative intervenute in corso d'anno. La domanda del perché un così evidente ritardo sorge spontanea, visto il ridotto numero delle novità. Debutta a partire dal 2018 la detrazione per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, per la verità già disposta e poi interrotta alcuni anni fa; il bonus verde; la detrazione per l'acquisto di strumenti didattici per studenti con DSA. Un importante chiarimento riguarda anche i premi assicurativi per eventi calamitosi. L'Agenzia ricorda che la polizza che dà diritto a beneficiare della detrazione fiscale è quella stipulata dal primo gennaio 2018. Rientra in tali

condizioni anche la polizza oggetto di rinnovo del contratto preesistente, formalizzato a decorrere dal medesimo termine iniziale, in quanto assimilabile alla stipula di un nuovo contratto. E' altresì detraibile la spesa sostenuta per la polizza multi rischio, limitatamente alla componente di premio a copertura degli eventi calamitosi. In taluni casi la dichiarazione precompilata messa a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle entrate, riporta tra gli oneri detraibili anche polizze stipulate precedentemente al primo gennaio 2018, per cui il contribuente deve verificare se risponde o meno ai criteri di cui sopra. Quanto appena riportato attesta l'importanza per il contribuente di rivolgersi al Caf Cia Srl, al fine di verificare se quanto riportato nella dichiarazione precompilata risponde o meno ai dettati normativi. Spese sostenute in favore di soggetti con Disturbo

Specifico dell'Apprendimento (DSA). Il beneficiario della detrazione deve possedere il certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale, da uno specialista o da strutture accreditate. Il certificato deve specificare i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare. In caso contrario, il collegamento funzionale di tali strumenti deve essere attestato da un'ulteriore certificazione rilasciata da un medico. Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Un chiarimento importante riguarda la detrazione prevista per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, per i quali, a partire dalle spese sostenute nel 2018, sarà possibile beneficiare di una detrazione Irpef pari a € 50 (19% di € 250). La detrazione spetta sia per le spese sostenute per se stessi che nell'interesse dei familiari a carico. Il limite di spesa deve intendersi come complessivo,

ovvero, i € 250 sono il limite massimo per le spese relative al dichiarante ed ai familiari a carico, anche nel caso di detrazione suddivisa tra più soggetti, ad esempio, tra i genitori per i propri figli. La detrazione deve essere determinata sulla spesa sostenuta nel 2018, a prescindere dal periodo di validità dell'abbonamento. Diviene pertanto detraibile la spesa sostenuta, ad esempio, a dicembre 2018 per l'abbonamento con validità dal primo gennaio 2019. Bonus verde. Riguarda le spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione è pari al 36% della spesa, fino al limite di 5 mila euro per immobile e spetta anche per i familiari conviventi, con le medesime regole disposte per le similari detrazioni del 50 e 65%. La detrazione non si applica per eventuali lavori in economia. Possono essere detratte le spese per l'acquisto di fioriere e più in generale per l'allestimento a verde di balconi e terrazzi, solo se l'intervento è permanente ed

all'ulteriore condizione che abbiano le caratteristiche di intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili, quali assegni bancari, postali, circolare non trasferibili, carte di credito, bonificati o bonifici. Nella fattura rilasciata dall'esecutore i lavori, in aggiunta alla descrizione minuziosa dell'intervento effettuato, dovrà essere indicato con puntualità l'indirizzo dell'unità immobiliare interessata ed il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione. Interventi di recupero del patrimonio edilizio che incidono sul risparmio energetico. L'Agenzia conferma quanto già anticipato anche in queste pagine: l'omesso o tardivo invio all'Enea delle informazioni inerenti l'intervento, non è causa di decadenza dal diritto alla detrazione. La comunicazione rimane invece obbligatoria per gli interventi di pura riqualificazione energetica degli edifici, quelli, in sintesi, che danno diritto alla detrazione del 65% o del 50% della spesa sostenuta, a seconda delle caratteristiche dell'intervento stesso.

CT

Riscatto di laurea

Onere deducibile ma non per i forfettari

La deducibilità in dichiarazione dei redditi degli oneri sostenuti per il pagamento dei contributi previdenziali è condizionata all'obbligatorietà degli stessi. In sintesi, sono deducibili quando la norma ne dispone il versamento. Il Testo Unico delle Imposte sul Reddito dispone la deducibilità anche dei contributi volontari versati all'Istituto previdenziale dall'ex lavoratore, nell'interesse di quest'ultimo o dei familiari a carico, allo scopo di raggiungere il requisito pensionistico. La norma che ha istituito il regime fiscale dei forfettari dispone la deducibilità dal reddito forfettario per i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Dato che il versamento dei contributi da riscatto della laurea rientra nella facoltà per il contribuente e non nell'obbligatorietà, gli stessi contributi non sono quindi deducibili. Ricordiamo al lettore che se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" fiscalmente a carico del contribuente, a quest'ul-



timo spetta una detrazione Irpef del 19% di quanto versato, senza limiti. Per "inoccupato" si deve intendere il soggetto che alla data della domanda di riscatto non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, gestione separata compresa. Se invece il familiare per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo

in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi da riscatto sono deducibili dal reddito. Il contribuente avrà cura di conservare con estrema cura le quietanze di pagamento al fine di dimostrarne il diritto in occasione dei controlli dell'Agenzia delle entrate.

MB

Lezioni private ed imposta sostitutiva

Istituiti i codici tributo

Con la risoluzione 43/2019 l'Agenzia delle entrate ha reso noti i codici tributo necessari per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali sui compensi percepiti per le lezioni private e ripetizioni. Sono interessati i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. L'imposta sostitutiva, pari al 15% del totale dei compensi, deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento dell'Irpef, fatta salva la possibilità di optare per l'assoggettamento ad Imposta nei modi ordinari. I docenti dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego

in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, devono comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'esercizio di tale attività, al fine di consentire alla stessa la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. Il Testo unico stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. I docenti interessati devono informare il dirigente scolastico, comunicando anche il nome degli studenti e la loro provenienza. Il dirigente può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione. I codici tributo sono: 1854 per il primo acconto, 1855 secondo acconto o unica soluzione, 1856 per il saldo.

CT

Cessione dell'immobile nel quinquennio

Niente decadenza se è a seguito di separazione

Se il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto, termine funzionale al mantenimento delle agevolazioni fiscali, avviene in favore del coniuge, in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, i benefici fiscali prima casa non decadono. Questa la sintesi di una recente, ancorché non unica, sentenza della Corte di Cassazione. Pur se non riconducibile alle cause di forza maggiore previste dalla legge, tale eventualità rientra nella finalità della legge 74/1987, che è quella di favorire la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in seguito alla separazione, eliminando le ripercussioni fiscali conseguenti ad accordi intervenuti in tale sede. Il principio espresso è assolutamente di portata generale, per cui si estende anche all'ipotesi in cui i coniugi, in seguito alla separazione, hanno determinato la cessione a terzi dell'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa.

MB

Cedolare secca negozi

La registrazione del contratto di affitto

Da alcune settimane è possibile registrare in via telematica i contratti di affitto degli immobili catastalmente classificati "negozi", concessi in affitto con il regime della cedolare secca. La vantaggiosissima forma di imposizione sostitutiva al 21%, alternativa al regime ordinario, è stata introdotta per alcune tipologie di locali commerciali, dalla Legge di Bilancio 2019. Interessa i contratti di affitto di negozi e locali commerciali fino a 600 mq e di categoria catastale Cr. Può essere applicata solo ai contratti stipulati nel 2019 da proprietari privati, persone fisiche che non affittano nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale. Nella categoria catastale C/1 rientrano ad esempio i ristoranti, le pizzerie, i bar, ecc. Sono escluse le altre categorie catastali di immobili, ad esempio l'A10 (uffici) ed i C/3 (laboratori). Esclusi anche i contratti di affitto in corso al 15 ottobre 2018 e risolti anticipatamente, se interessano le medesime parti per lo stesso immobile.

MB

Fabbricato da demolire

Non è terreno edificabile

La Cassazione "bacchetta" l'Agenzia delle entrate: se il fabbricato esiste, il terreno su cui sorge non si può considerare edificabile dato che è già edificato. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'assoggettamento ad Imposte dirette di una plusvalenza, ricondotta dall'Agenzia delle entrate a tassazione quale reddito diverso. L'Agenzia ha contestato al cedente un fabbricato da demolire la realizzazione di plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Secondo i Giudici della

Cassazione però, quanto contestato dall'Agenzia non è applicabile al caso in commento, dato che la cessione ha interessato non un terreno "suscettibile di utilizzazione edificatoria" ma un terreno sul quale sorge un fabbricato, che quindi è già edificato. Le presunzioni sulle quali l'Agenzia ha basato la contestazione sono state censurate dalla Cassazione: la realizzazione del bene è futura rispetto all'atto oggetto di tassazione (il fabbricato) ed è rimessa alla potestà di un soggetto diverso (l'acquirente) da quello soggetto ad imposizione fiscale.

MB

Omessa dichiarazione ENEA

Il diritto alla detrazione non decade in caso di omessa o tardiva dichiarazione all'ENEA. Con una recente risoluzione l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire gli effetti derivanti dalla mancata trasmissione all'ENEA delle informazioni inerenti gli interventi edilizi che hanno riflessi

sul risparmio energetico. Secondo l'Agenzia, in assenza di una specifica disposizione normativa, l'omessa o tardiva trasmissione delle informazioni in commento non ha quale conseguenza la perdita del diritto alla detrazione.

CT

Pensioni Fondo elettrici

Massimali a confronto



I fondi speciali di previdenza sono stati soppressi nel 2000 e sono confluiti nel Fondo dell'assicurazione generale (AGO) dell'Inps. In questo Fondo l'aliquota di rendimento è del 2% annuo. Dal 30 novembre 1996 sono state uniformate anche le regole per la determinazione dell'importo delle pensioni. Per i lavoratori che rientrano nel sistema retributivo (più di 18 anni di contributi accreditati prima del 1996), la pensione non può superare l'importo più elevato tra l'80% della retribuzione del periodo di riferimento e l'88% di quella pensionabile, determinata per il calcolo della quota corrispondente alle anzianità

contributive maturate fino al 1995. Quest'ultima esclude alcune voci retributive che invece rientrano nella prima. Recentemente la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un pensionato che aveva contestato all'Inps l'errata applicazione della nuova disciplina. Accogliendo le ragioni del pensionato, la Cassazione ha ribadendo il diritto alla determinazione dell'importo della pensione secondo le regole del Fondo elettrici. In ogni caso, afferma la sentenza, i due massimali a confronto non devono determinare un aumento della pensione.

SR

Artigiani

Dall'Inps i chiarimenti sull'obbligo contributivo

Con un recente messaggio l'Inps ha fornito chiarimenti sui criteri da osservare per individuare i soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione artigiani. L'Istituto evidenzia i casi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani. Nei casi in cui l'accertamento da parte degli organi ispettivi abbia dato esito positivo, la decorrenza da attribuire all'iscrizione di un "artigiano

di fatto" coinciderà con la data d'inizio dell'attività, tenuto conto della prescrizione quinquennale. Al fine di definire il contenzioso amministrativo e giudiziario, effettuate le opportune verifiche e la rispondenza dei rilievi effettuati con quanto disposto con il messaggio in commento, gli uffici provinciali dell'Istituto dovranno annullare l'accertamento.

LUCIA CICCAGLIONE

Pausa pranzo

Niente buoni se il lavoro è inferiore a 6 ore



Il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni dubbi su l'allattamento ed il diritto alla pausa pranzo. Con una recentissima risposta il Ministero ha sgombrato da qualsiasi dubbio una questione al quanto singolare: il diritto alla pausa pranzo ed alla conseguente attribuzione del buono pasto, ad una lavoratrice che usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento. Il Ministero chiarisce che il lavoratore che ha una presenza effettiva sul luogo di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere, non ha diritto al buono pasto. In conseguenza di ciò, alla lavoratrice non dovranno essere decurtati i 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate.

GC

Assenza a visita medica di controllo

Al datore di lavoro l'ultima parola

Con un recente messaggio l'Inps ha comunicato ulteriori precisazioni in caso di assenza del lavoratore alla visita medica di controllo. Il lavoratore è tenuto a presentare o a trasmettere all'Istituto la documentazione prettamente sanitaria che giustifica l'assenza. Questo adempimento riguarda anche il lavoratore che non ha diritto alla tutela della malattia. In questo caso l'Istituto può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell'assenza in occasione dell'accertamento. Pertanto, viene rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza della giustificazione dell'assenza, sia per motivi sanitari che per ogni altro motivo.

GC



Buonuscita

Legittima l'erogazione dopo 24 mesi

Il dipendente della Pubblica Amministrazione che ha maturato il diritto alla pensione e viene licenziato per raggiunto limite di età o viene forzatamente collocato in pensione, deve attendere 12 mesi e 90 giorni per poter ottenere il TFS/TFR. Se lo stesso dipendente notifica alla PA le dimissioni per ottenere la pensione anticipata anche in Quota 100, l'attesa è di ben 24 mesi e 90 giorni! In rela-

zione all'importo di TFS/TFR maturato, il pagamento avviene poi in tranches, come da tabella che segue. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del sistema di erogazione sopra descritto, radicalmente diverso rispetto ai dipendenti del settore privato. La Corte ha dichiarato legittimo il differimento ed il pagamento rateale della buonuscita dopo 24 mesi e a rate

in caso di pensionamento anticipato ma non si è pronunciata per i casi di licenziamento per raggiunti limiti di età o di collocamento forzato in pensione. Rimane quindi "in sospeso" il caso dei dipendenti della PA che raggiungono i limiti di età per la pensione di vecchiaia a 67 anni o di permanenza in servizio al 65° anno.

SR

RATE	DIRITTO ENTRO 31/12/2013	DIRITTO DAL 1/01/2014
Prima rata	fino a 90mila euro lordi	fino a 50mila euro lordi
Seconda rata	tra 90 e 150mila euro lordi	importo tra 50 e 100mila euro lordi
Terza rata	oltre 150mila euro lordi	importo oltre 100mila euro lordi

Dipendenti pubblici

La retribuzione oltre il tetto pensionabile non ha effetti

La legge di riforma del sistema pensionistico meglio conosciuta come "legge Fornero", ha fissato il livello massimo delle retribuzioni omnicomprensive per i dipendenti pubblici. Dal 2014 tale livello (240mila euro lordi annui), è stato esteso a tutti gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo, assegnati dalle Pubbliche amministrazioni, comprensivo dell'eventuale pensione percepita dall'incaricato quale ex dipendente. Sono frequenti le situazioni in cui l'incaricato non percepisce alcun emolumento per l'incarico svolto, dato che supera il suddetto limite. Ovviamente, al "compenso zero" corrispondono "zero contributi". Il periodo dell'incarico quindi non ha effetti sulla pensione ma neanche sul TFS e sul TFR. Con una recente circolare l'Inps è intervenuta per chiarire il sistema di valutazione dei periodi contributivi interessati dal superamento del limite di 240mila euro. La pensione verrà determinata prendendo come base di riferimento le retribuzioni effettivamente utili prima della cancellazione della retribuzione eccedente il massimale.

SR

Personale ANSF

Le prestazioni di fine servizio

Il personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è iscritto alla gestione pensionistica della CTPS (statali), al fondo ex Enpas (per le prestazioni di fine servizio), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'Agenzia ha inoltre acquisito il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, mantenendo loro il trattamento economico e giuridico di provenienza. Il personale proveniente dal Ministero conserva il regime di TFS o TFR in essere prima dell'incorporamento, mentre quello proveniente dalle Ferrovie dello Stato per il periodo successivo all'inquadramento in ANSF, è inquadrato in regime di TFR e iscritto al fondo ex Enpas. Per i dipendenti in regime di TFS vengono considerate la voce stipendio, la RIA e l'indennità di vacanza contrattuale, per tredici mensilità; per i dirigenti rientra anche la retribuzione di posizione, sia la parte fissa che quella variabile. Per le prestazioni TFR, in aggiunta alle voci utili ai fini TFS rientrano le ulteriori voci retributive individuate dalla contrattazione collettiva, quali gli assegni ad personam non riassorbili, indennità di ente e retribuzione di posizione.

SR

Cumulo o ricongiunzione

Qual è più conveniente?

Le posizioni assicurative dei lavoratori risultano sempre più composte da contribuzioni miste, accreditate presso fondi ed enti diversi: gestione privata, autonoma, gestione pubblica, gestioni separate, Casse professionali, ecc.. Anche i dipendenti iscritti ai fondi sostitutivi (elettrici, telefonici, volo, autoferrotranvieri) possono avere contributi accreditati presso altre gestioni. In prossimità del pensionamento, è quanto mai opportuno che anche questi lavoratori valutino, magari insieme agli operatori del Patronato INAC, se conviene scegliere il calcolo della pensione con le regole del Fondo sostitutivo, oppure con quelle vigenti nel Fondo che interessa la generalità dei lavoratori dipendenti (Ago). Dal 1° luglio 2010 il trasferimento dei contributi dai fondi degli elettrici e dei telefonici alla gestione Ago è a pagamento, per cui gli interessati dovranno sostenere un onere che dovrà essere attentamente valutato in relazione ai ritorni sulla pensione. Con l'introduzione nel 2017 del "cumulo gratuito" infatti, la convenienza di avere un'unica gestione contributiva sostenendo un onere spesso non irrilevante, non è detto che sia la cosa più conveniente da fare per il pensionando. La liquidazione della pensione per quota da parte degli enti presso i quali sono stati accreditati i contributi, non sempre penalizza l'importo della pensione, comunque pagata dall'Inps in unica soluzione. Gli interessati possono riferirsi agli uffici del Patronato INAC, dove potranno trovare la competenza e la professionalità adeguata per aiutarli, gratuitamente, nella scelta più conveniente.

SR

Massimale contributivo

Esclusione dal limite solo su richiesta

I dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che hanno il primo contributo accreditato dal 1996 e che sono impegnati in settori in cui non sono attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, possono essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo. Sono interessati i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, militare e della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari. Su richiesta degli interessati, l'amministrazione verserà i contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente il massimale contributivo previsto. La richiesta deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero sei mesi dalla data di superamento del massimale o dalla data di assunzione.

LUCIA CICCAGLIONE

Le misure di Contrasto alla Povertà

L'assegno sociale per chi ha più di 67 anni e un reddito basso



Nel 1996 il legislatore ha introdotto il più importante provvedimento di contrasto alla povertà: l'assegno sociale. Per poterne beneficiare l'interessato deve risiedere in Italia, avere 67 anni di età e un reddito non superiore a € 5.953/anno. Se non coniugato e con reddito zero, al richiedente che risponde ai requisiti verrà erogato un assegno di € 458/mese per 13 mensilità. Se il reddito è inferiore a € 5.953/anno, l'assegno sarà di importo annuale, ripartito in 13 mensilità ed erogato mensilmente, fino a concorrenza di tale importo. Dal primo aprile "ha debuttato" la Pensione di cittadinanza. L'importo della pensione può arrivare a € 630/mese, a cui si aggiungono eventualmente € 150/mese se il richiedente abita in affitto o sostiene un mutuo per l'acquisto della prima casa. Per i soggetti di età inferiore a 67 anni è in vigore il Reddito di cittadinanza (Rdc), nuova misura di contrasto alla povertà, in sostituzione del Reddito di Inclusione (ReI). Il Rdc è un'integrazione al reddito familiare, il cui importo massimo varia a seconda dei componenti il nucleo familiare: da € 500 a € 1.100/mese per 12 mesi, a cui si aggiunge un eventuale contributo di € 280/mese per il pagamento dell'affitto o di € 150/mese per il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della prima casa. Ha una durata di 18 mesi rinnovabili. La Social Card interviene a sostenere le spese dei nuclei familiari

con anziani con almeno 65 anni di età, o con minori con meno di tre anni di età ed in condizione di bisogno. L'Assegno al nucleo familiare erogato dal Comune viene erogato alle famiglie con almeno tre figli minori, con valore Isee non superiore a € 8.650,11. L'assegno è di € 142,85/mese. Il Bonus energia ed il Bonus gas. Il primo interessa clienti domestici in condizioni di disagio con utenza residenziale con potenza di 3 KW e clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchi medico-terapeutici elettrici per il mantenimento in vita. Se il nucleo familiare ha un valore Isee non superiore a € 7.500, beneficerà di uno sconto sulla bolletta del 20%. Il Bonus gas interviene per sostenere le famiglie che hanno un valore Isee non superiore a € 7.500. Consiste nella compensazione della spesa per la fornitura di gas metano alla residenza. Il Contributo statale per il pagamento del canone di locazione per i nuclei familiari meno abbienti, interessa le famiglie a basso reddito. Queste ultime possono beneficiare anche del "buono vacanza", istituito per consentire un periodo di vacanza anche a chi difficilmente potrebbe permetterselo. Si tratta di un sconto che va dal 20% al 45% a seconda delle fasce Isee, sull'importo dei buoni richiesti.

GC

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Riconosciuto il diritto alla disoccupazione agricola

Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce il diritto alla disoccupazione agricola anche per l'operaio agricolo assunto a tempo indeterminato e licenziato a fine anno, avendo lavorato anche per più di 270 giornate. Prima di questa sentenza l'Inps non riconosceva alcun tipo di disoccupazione all'OTI: per l'indennità di disoccupazione ordinaria non rispettava il requisito previsto, in quanto il biennio antecedente il licenziamento era coperto da contribuzione agricola; per l'indennità di disoccupazione agricola non c'era il requisito non

potendo avere giornate da indennizzare. Alla luce di tutto ciò, da adesso anche l'OTI licenziato a fine anno con 270 o più giornate accreditate, ha diritto all'indennità di disoccupazione, che verrà erogata l'anno successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa. Auspichiamo che a breve l'Inps recepisca i principi espressi dalla Corte Costituzionale. Da quel momento l'interessato potranno presentare tramite il Patronato INAC le domande al fine di ottenere l'indennità.

DZ

Prescrizione contributiva

La Legge 335/95 ha ristretto drasticamente i precedenti termini di prescrizione per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. Attualmente i contributi si prescrivono e non possono essere versati, entro cinque anni. Rimane la prescrizione decennale solo in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La prescrizione contributiva inizia dalla scadenza del termine fissato per il versamento della contribuzione dovuta e non in relazione al periodo di competenza. Ai fini dell'interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l'Inps invii al datore di lavoro un atto interruttivo. I contributi prescritti potranno essere oggetto di riscatto.

GC

LAURA RAVAGNAN | Direttore generale Patronato Inac

Reddito di cittadinanza? Tutto ok... Anzi, no!

Per mesi e mesi ha rubato la scena mediatica e l'interesse degli italiani. Si tratta della misura "nuova" in ambito di welfare, per il nostro Paese: stiamo parlando di reddito e pensione di cittadinanza, che gli addetti ai lavori per brevità, chiamano Rdc e Pdc. Varata nell'aprile di quest'anno, come sta andando? La questione va analizzata su due livelli: il riscontro degli utenti e il "dietro le quinte", ovvero di chi rende possibile l'espletamento della pratica necessaria al conseguimento del diritto. Se il primo livello ha registrato un volume di domande poco superiore al milione (dati Inps di maggio 2019), di cui circa 160 mila di pensione di cittadinanza, il secondo livello registra e lamenta un continuo "work in progress" delle piattaforme informatiche e non poche criticità sul piano pratico. Per primi i Caf e Poste italiane, poi a treno in corsa, anche i patronati sono stati coinvolti nel processo di raccolta ed elaborazione delle domande. Questi ultimi, in particolare, a cui l'Inps ha messo a disposizione il canale di trasmissione delle domande in un secondo momento, segnalano anomalie del sistema che blocca la compilazione e la trasmissione delle



pratiche dei cittadini. Fittissimo il traffico telefonico e di mail tra operatori di patronato e Inps, con l'Istituto in evidente imbarazzo ma ben disposto nel dare risposte e nel cercare di porre rimedio alle disfunzioni che stanno emergendo. L'impressione è che la fretta nel mettere in strada una nuova macchina, senza aver svolto test e collaudo, abbia giocato un ruolo decisivo nel malfunzionamento del mezzo. Ma ecco due esempi pratici di domande che hanno generato problemi: cittadini italiani nati all'estero, cittadini il cui cognome prevede lettere accentate. Si confida che il "primo tagliando" sia risolutivo per mettere a punto lo strumento informatico, per il diritto dei cittadini e per consentire agli operatori di lavorare con più serenità.

Anticipazione Naspi

Trenta giorni di tempo per gli aspiranti professionisti

Per poter ottenere la liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione NASPI, gli aspiranti professionisti devono richiederla entro 30 giorni dall'apertura della partita IVA, o dall'effettivo inizio dell'attività professionale. L'inizio attività professionale, così come quella imprenditoriale, non per forza coincide con la richiesta di attribuzione della partita IVA. Nei casi in cui l'avvio effettivo dell'attività non coincida (costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica), l'interessato a due possibilità:

- presentare la domanda di anticipazione della Naspi entro 30 giorni dalla data della Comunicazione unica senza "immediato inizio attività";
- presentare la domanda di cui sopra entro 30 giorni dalla comunicazione di effettivo inizio attività.

Per il periodo di eventuale "inattività", il richiedente può omettere di indicare il reddito precepito.

GC

Naspi e lavoratori stagionali

Prima della riforma dell'indennità di disoccupazione, a fronte di sei mesi di occupazione, i lavoratori stagionali potevano contare su altrettanti mesi di disoccupazione indennizzata. Con l'introduzione della NASPI l'indennità di disoccupazione spetta per la metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, quindi per un massimo di 24 mensilità. Per andare incontro ai lavoratori stagionali, il legislatore ha derogato la durata dell'indennità disposta per la generalità dei lavoratori. Quando dal calcolo della NASPI risulta che la durata della disoccupazione è inferiore a quella calcolata conteggian-

do anche i periodi presenti nell'ultimo quadriennio e che hanno già dato luogo alla prestazione di disoccupazione, il lavoratore stagionale ha diritto ad una mensilità in più. Questo però spetta solo quando la differenza non è inferiore a 12 settimane. Sono interessati i lavoratori stagionali del settore turismo appartenenti alle categorie: alberghi, villaggi turistici, ostelli, bar e ristoranti. Per qualunque chiarimento e per la presentazione della richiesta di indennità, gli interessati possono rivolgersi al Patronato INAC.

GC



Invalidi civili

Cambia la procedura per il recupero delle spese di giudizio



La deterrenza alla presentazione di cause “temerarie” per vedersi riconoscere lo status di invalido civile, si dota di una nuova procedura. È stata messa a punto dall’Inps al fine di recuperare le spese legali e dei costi di Consulenza tecnica d’ufficio (CTU), nei confronti del contribuente che è risultato soccombente nelle controversie giudiziarie in materia di invalidità civile. Portare l’Inps di fronte al giudice per ottenere prestazioni legate all’invalidità civile, handicap, cecità e sordità,

si fa sempre più pericoloso. Se il giudice non accoglie il ricorso infatti, potrebbe condannare il contribuente a sostenere le spese del giudizio. I ricorrenti condannati al pagamento delle spese di lite e dei costi della CTU, riceveranno dall’Inps il modello F24 già compilato e pronto per essere pagato. Trascorsi infruttuosamente i 60 giorni concessi per il pagamento, l’Inps trasmetterà la pratica all’Agenzia delle entrate servizio riscossione, che provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Sono esonerati dal pagamento delle spese legali i contribuenti che nell’anno precedente a quello della sentenza, avevano un reddito lordo non superiore a € 22.987,64. Per le “liti temerarie” cioè quelle azioni giudiziarie promosse con malafede e colpa grave, il giudice può stabilire il pagamento delle spese indipendentemente dal reddito posseduto dal ricorrente.

TATIANA SANROCCHI

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

ALESSANDRIA (SEDE PROVINCIALE)	via Mazzini, 33 - tel. 0131 236225	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30 e ore 14,30/16,30
ALESSANDRIA	Corso Acqui 76 (fronte Piazza Ceriana) tel. 0131-1674953	dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30
BERGAMASCO	sala Municipio (g.c.)	2° mercoledì del mese dalle 11,00 alle 12,00
CASTELLAZZO B.DA	sala Soms (g.c.)	il 1° e 3° venerdì del mese dalle 10,30 alle 12,00
CASTELSPINA	locali Municipio (g.c.)	il 1° e 3° venerdì del mese dalle 9,00 alle 10,00
FUBINE	locale Municipio (g.c.)	il 2° e 4° giovedì del mese dalle 10,30 alle 12,00
LU M.TO	locali Municipio (g.c.)	il 2° e 4° giovedì del mese dalle 9,00 alle 10,15
PREDOSA	Casa Anziani (g.c.)	il 1° e 3° mercoledì del mese dalle 15,00 alle 17,00
MANTOVANA	sala Soms (g.c.)	1° e 3° mercoledì del mese dalle 17,15 alle 18,00
MASIO	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
SEZZADIO	locali Municipio (g.c.)	tutti i venerdì dalle 9,00 alle 12,00
VALENZA	viale Oliva 9/A - c/o Confesercenti	martedì ogni 15 giorni dalle 9,00 alle 12,00
ACQUI TERME	via Dabormida, 4 tel. 0144 322272	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
PARETO	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 10,15
BISTAGNO	presso il Municipio	giovedì dalle 8,45 alle 10,00
SPIGNO MONFERRATO	C.so Roma	mercoledì dalle 10,30 alle 12,00
CASTELNUOVO BORMIDA	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 10,15
RIVALTA BORMIDA	via IV Dicembre	mercoledì dalle 10,30 alle 12,00
RICALDONE	presso il Municipio	giovedì dalle 10,30 alle 12,00
CASSINE	via Alessandria	tutti i sabato ore 9/12
CASALE MONFERRATO	via del Carmine, 15 tel. 0142 454617	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
CAMINO	presso il Municipio	tutti i giovedì ore 11,30/12,30
GABIANO	presso il Municipio	tutti i lunedì ore 11/12,30
MURISENGO	via Umberto I, 37	tutti i lunedì ore 8,30/10,30
MONCALVO	piazza Garibaldi	giovedì dalle 9,00 alle 11,00
VIGNALE MONFERRATO	presso l’Enoteca	mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
OTTIGLIO	presso il Municipio	mercoledì dalle 9,00 alle 10,30
OVADA	Via Monsignor Cavanna 10 tel. 0143 835083	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
NOVI LIGURE	Corso Piave, 6 tel. 0143 72176	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
GAVI LIGURE	vai XX Settembre, 52/R	martedì ore 9/12
PARODI LIGURE	presso il Municipio	tutti i lunedì ore 11/12
SAN CRISTOFORO	presso il Municipio	tutti i lunedì ore 9,30/10,30
TORTONA	via Montemerlo, 25 tel. 0131 822722	dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30
DERNICE	presso il Municipio	il 2° e 4° martedì del mese dalle 11,30 alle 12,30
ISOLA SANT’ANTONIO	presso il Municipio	1° e 3° mercoledì del mese dalle 9,00 alle 10,00
BRIGNANO FRASCATA	presso il Municipio	martedì dalle 9,30 alle 11,00
SAREZZANO	presso SOMS	il 1° e 3° giovedì del mese dalle 10,00 alle 12,00

Assegno ordinario di invalidità

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo

Sono stati aggiornati dall’Inps i limiti di reddito per ottenere l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità. Chi percepisce un assegno di invalidità di importo inferiore a €513,01 al mese, potrà avere l’aumento fino a questo importo se ha un reddito annuo non superiore a € 11.907,74. Per chi è coniugato il reddito complessivo non deve superare € 17.861,61, anche nel caso in cui risultano superati i limiti di reddito personale. Attenzione: l’assegno ordinario di invalidità non è l’assegno mensile che spetta agli invalidi civili. Quest’ultimo infatti non viene integrato al minimo a differenza del primo. L’assegno ordinario è una prestazione corrisposta ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno almeno 5 anni di contributi accreditati ed una riduzione della capacità lavorativa superiore ad 1/3, dovuta ad infermità fisica o mentale. Per verificare se il lavoratore ha diritto all’integrazione dell’assegno ordinario di invalidità è necessario considerare tutti i redditi soggetti ad Irpef, eccetto la casa di abitazione e l’importo dell’assegno percepito. Vengono considerati “redditi” anche i redditi soggetti a tassazione separata, come il TFR e gli arretrati.

Cosa fare se arriva la lettera di indebito

Se il cittadino che percepisce l’assegno ordinario di invalidità è al di sotto di un certo limite di reddito e l’importo dell’assegno non è sufficiente a garantirgli un decoroso tenore di vita, l’assegno viene integrato al trattamento minimo (vedi articolo in questa pagina). Se si verificano eventi o situazioni che modificano la situazione reddituale, come ad esempio, la rendita per l’affitto di un immobile, l’interessato deve comunicarlo all’Inps. Se la variazione viene rilevata dall’Istituto, si produce un debito a carico dell’invalido. Nel momento in cui viene recapitata la lettera di indebito inviata dall’Inps, con la dicitura “Rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo”, il destinatario può recarsi nei nostri uffici. Controlleremo se l’importo del debito richiesto è realmente dovuto e se corrisponde a quanto dovuto. Il debito può essere pagato anche ratealmente, tramite bollettino postale o trattenuta sulla pensione.

TATIANA SANROCCHI

Pensione di invalidità

La malattia non fa perdere la pensione

Per ottenere la pensione di invalidità, oltre alla riduzione della capacità lavorativa, il lavoratore deve rispettare altri due parametri: avere almeno 5 anni di contributi accreditati, di cui almeno 3 anni devono risultare accreditati nel quinquennio che precede la data di presentazione della domanda. Tuttavia, se il lavoratore non soddisfa quest’ultimo requisito a causa della malattia che gli ha impedito di lavorare e di conseguenza non ha potuto versare i contributi nei 3 anni che precedono la domanda, è sufficiente la presenza di soli 5 anni di versamenti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che stravolgendo i primi due gradi di giudizio, accoglie il ricorso di un dipendente privato al quale l’Inps nel 2009 aveva negato la pensione di invalidità. L’invalido vantava un totale di poco più di 7 anni di contributi versati tra il 1976 ed il 1989 e dal 2003 gli era stato accertato uno stato invalidante che aveva reso impossibile lavorare e versare ulteriori contributi. L’INPS eccepeva la mancanza di uno dei due requisiti contributivi, quello dei 3 anni di versamenti nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione. I giudici hanno ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’invalido, rilevando come nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda lo stesso si trovasse in uno stato già accertato, di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’insorgenza della malattia prima della domanda amministrativa da cui derivano situazioni impeditive che determinano la sospensione del rapporto assicurativo, legittima la neutralizzazione di questi periodi e la conseguente erogazione della prestazione una volta accertato il solo requisito contributivo generico di 5 anni di contributi. Il tutto si basa su un principio di equità, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale se il versamento contributivo manca per ragioni a lui non imputabili.

TATIANA SANROCCHI

